



# CITTA' DI ABANO TERME

*PROVINCIA DI PADOVA*

— 0 —

## DETERMINAZIONE

*ORIGINALE*

**SETTORE:** *III SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO*

**SERVIZIO:** *LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI*

**DETERMINA N° 481 del 20/05/2020**

**OGGETTO:**

AGGIORNAMENTO DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE. ANNO 2020.

Addi, 20/05/2020

IL DIRIGENTE

Leonardo MINOZZI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

**Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE. ANNO 2020.**

### **IL DIRIGENTE DEL III° SETTORE**

**Richiamata** la delibera di Giunta Comunale n. 17 del 04/02/2020 con la quale è stato approvato il “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) FINANZIARIO IN TERMINI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO 2020-2022 E IN TERMINI DI CASSA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020”

**Richiamata** la delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 23.12.2019 con la quale è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 ed il Bilancio di Previsione finanziario triennio 2020-2022”

**Visto** che Con la delibera di GC n.16 del 28/1/2020 è stato approvato il piano triennale per la corruzione 2020/2022

**Richiamati** ulteriormente i seguenti provvedimenti con i quali il Sindaco ha provveduto ad assegnare le funzioni dirigenziali:

- al Dott. Carlo Sartore, con decorrenza dal 01/06/2019, ai sensi dell'art. 13 e 15 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi con prot. n.20607 del 03/06/2019, le funzioni dirigenziali relative al 2° Settore "Servizi Finanziari”;
- all'Arch. Leonardo Minozzi, con decorrenza dal 01/01/2018, ai sensi dell'art.110, 1° comma del Decreto Legislativo 267/00, dell'art.33, 4° comma dello Stato Comunale vigente e dell'art.15 bis del Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con protocollo 45925 del 22/12/2017, conferimento di incarico di Dirigente del 3° Settore “Governo del Territorio”; le funzioni di Dirigente del 3° settore “Governo del Territorio” con protocollo n.45925;

**Richiamati** i seguenti provvedimenti:

- il provvedimento del Dirigente del 3° Settore “Governo del Territorio” Prot. n. 46508 del 17/12/2019 di incarico di P.O. relativo a “Patrimonio, Contratti e Ambiente” con delega delle funzioni dirigenziali;
- il provvedimento del Dirigente del 3° Settore “Servizi Finanziari” Prot. Com. n. 46499 del 17/12/2019 di conferimento di incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dei “Servizi Economici”, con delega delle funzioni dirigenziali;

**Visto** l'art. 16, comma 6, del D.P.R. 380/2001, e successive modifiche ed integrazioni, dove viene previsto che i Comuni provvedono ogni cinque anni ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generali, mentre l'art. 16, comma 9, prevede che in assenza di determinazioni regionali il costo di costruzione venga adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);

**Richiamate:**

- Le delibere del Consiglio Comunale n. 15 del 30.01.1986, n. 31 del 05.03.1990 e n. 38 del 21.05.1991, esecutive, concernenti le determinazioni delle tabelle per il calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, dei contributi sul costo di costruzione e per smaltimento rifiuti dovuti per il rilascio di concessione edilizie;
- La delibera del Commissario straordinario n. 113 del 20.02.1988, esecutiva, sono stati aggiornati i valori delle tabelle relativi agli oneri di urbanizzazione secondaria per le zone di espansione;
- La delibera di Giunta Comunale n. 833 del 14.09.1992, esecutiva, concernente: Provvedimento del Consiglio Regionale n. 385 del 28.05.1992 “incidenza degli oneri di urbanizzazione e della quota del costo di costruzione – adeguamento tabelle” conferma tabelle comunali;
- La delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 04.02.1998, esecutiva, concernente: le determinazioni delle tabelle per il calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, dei contributi sul costo di costruzione e per smaltimento rifiuti dovuti per il rilascio di concessione edilizie;
- La delibera del Consiglio Comunale n. 125 del 20.12.2004, esecutiva, concernente: le determinazioni delle tabelle per il calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, dei contributi sul costo di costruzione e per smaltimento rifiuti dovuti per il rilascio di concessione edilizie, ora permessi di costruire, nonché del costo teorico base di costruzione;
- La delibera del Commissario Prefettizio n. 13 del 04.03.2010, esecutiva, concernente: aggiornamento delle tabelle per il calcolo degli oneri di urbanizzazione;
- La precedente determina dirigenziale del III Settore, n. 1350 del 17.12.2018, con cui è stato effettuato l'ultimo aggiornamento del contributo sul costo di costruzione;

**Preso** atto che la validità delle tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione é pari a cinque anni, mentre il costo base di costruzione deve essere aggiornato annualmente sulla base delle intervenute variazioni del costo di costruzione, accertate dall'ISTAT, con specifici autonomi provvedimenti;

**Considerato**, riguardo alla determinazione del contributo sul costo di costruzione, che l'importo del costo di costruzione, fissato con la citata determina 1350/2018 in € 261,47 al mq., può essere aggiornato in ragione

dell'intervenuta variazione del costo di costruzione di un fabbricato residenziale accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica, ai sensi del comma 9 dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.;

**Verificato** che la variazione del suddetto indice nel periodo novembre 2018 – marzo 2020 (ultimo valore accertato e divulgato dall'ISTAT, rilevato alla data odierna) è pari a 1,004 %;

**Considerato** che in applicazione di detto coefficiente, il costo di costruzione aggiornato è pari a € 264,10 al mq

**Ritenuto** altresì opportuno aggiornare, solo in ragione dell'intervenuta variazione dell'indice ISTAT, il valore previsto nella citata determina 1350/2018 pari a € 182,26 al mc di riferimento in luogo della stima analitica dei lavori (di cui all'art. 83 – comma 6° della L.R. n. 61/85 e successive modifiche e integrazioni) relativamente agli interventi “non residenziali”, prodotto dal conteggio forfetario assumendo come valore di riferimento la somma di € 184,09 al mc, calcolata sul volume, vuoto per pieno;

**Vista** la Legge Regionale n. 4 del 16/03/2015;

**Dato Atto** che il responsabile unico del presente procedimento è il geom. Edoardo Dianin;

**Attestata** la propria competenza ai sensi dell'art. 107 – comma 3 del D. L.vo 18.08.00 n. 267;

### DETERMINA

1) Di assumere come costo teorico base di costruzione, l'importo di € 264,10 al mq., determinato come in premessa evidenziato; tale importo varrà quindi per l'anno 2020 mentre per gli anni successivi sarà aggiornato, con specifici provvedimenti, e adeguato alle intervenute variazioni dell'indice ISTAT relativo al costo di costruzione di un fabbricato residenziale;

2) Di confermare che il contributo sul costo di costruzione relativo alla residenza, determinato in base al D.M. 10/05/1977, sia pari, al massimo, all'11%, così come disposto dalla L.R. 4/2015 che con l'art. 2 ha provveduto a sostituire la tabella A4 allegata alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61;

3) Di aggiornare, solo in ragione dell'intervenuta variazione dell'indice ISTAT quanto stabilito con Determina Dirigenziale n. 1350 del 17.12.2018 e cioè che:

- a) per la determinazione del contributo sul costo di costruzione dei casi di cui all'art. 83 – comma 6 – L.R. n. 61/85, in luogo della stima analitica dei lavori possa essere adottato come costo di riferimento l'importo forfetario di € 184,09 al mc., calcolato sul volume vuoto per pieno, anche nel caso di mutamenti di destinazione d'uso con o senza l'esecuzione di opere a ciò preordinate, e quindi da considerare ex novo;
- b) in caso di edifici o manufatti di grande semplicità strutturale (capannoni, tettoie, portici, ecc.) o privi di caratterizzazione formale e funzionale (autorimesse interrato e relativi spazi di manovra, ecc.), l'importo forfetario di cui al precedente punto possa essere ridotto al 60%, e quindi a € 110,45 al mc., calcolato sul volume vuoto per pieno;
- c) per gli interventi di ristrutturazione edilizia, che non comportino però la completa demolizione del patrimonio edilizio preesistente, l'importo forfetario di cui al precedente punto a) possa essere ridotto all'85%, e quindi a € 156,48 al mc., calcolato sul volume vuoto per pieno;
- d) la determinazione del contributo dovuto, salvo errori ed omissioni con conseguenti necessità di conguaglio, avvenga all'atto del rilascio del permesso di costruire o dell'attestazione della SCIA, SCIA alternativa al permesso di costruire o CILA;
- e) la quota di contributo relativa al costo di costruzione venga versata con le medesime modalità di versamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e quindi anche con possibilità di rateizzarne il relativo importo con le forme di garanzia e con le modalità operative già previste con la citata delibera del Commissario Prefettizio n. 13 del 4/03/2010 e precedenti, e riscossa ai sensi dell'art. 16 (e 42) del D.P.R. 380/2001, salvo errori, omissioni e/o conguaglio;

4) Di stabilire che i nuovi importi verranno applicati a tutti i permessi di costruire presentati, o che saranno rilasciati, e a tutte le pratiche SCIA, SCIA alternativa al permesso di costruire o CILA, presentate o che si attesteranno, in data successiva a quella della presente determina, fatte salve le domande di permesso di costruire o le pratiche SCIA, SCIA alternativa al permesso di costruire o CILA, presentate e in corso di valutazione da parte degli uffici, per cui sia già stato determinato il contributo secondo le modalità stabilite con la citata delibera del Commissario Prefettizio e sia già stato versato l'intero importo o almeno la prima rata (nel caso si optasse per la rateizzazione) del contributo stesso in data antecedente a quella della presente determina.